

Oggetto: Definizione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali come previsto dall'art. 9 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio (ai sensi del D.lgs n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs n. 205/2010). Rif.to D.G.C. n.24 del 2 marzo 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce la catalogazione dei rifiuti speciali;
- l'art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare al punto g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. c) e d), queste ultime due riferite ai rifiuti da lavorazioni industriali e da attività commerciali;
- l'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato e integrato dai D.lgs n. 284/2006, n. 4/2008 e n. 288/2008, Decreto Legge n. 208/2008 e dalla Legge n. 166/2009, prevede che sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri qualitativi e quali – quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione;
- l'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., specifica che con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, siano definiti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto i suddetti criteri per l'assimilabilità;
- l'articolo 1, comma 184, lettera a) e b) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) così come modificato dal Decreto Legge n. 208/2008 prevede che *"nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006: ... b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997"* ovvero si continuano ad applicare gli indirizzi forniti con la deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984;
- l'art. 238 comma 6 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplini con apposito regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa,
- l'art. 238, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, recante criteri generali per la definizione delle componenti dei costi e la determinazione della tariffa, e fino al compimento degli adempimenti per la determinazione della tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti;
- l'art. 6 del "Regolamento Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari del Comune di Monopoli";

Dato atto che

il Comune di Monopoli già con D.C.C. n.29 del 27/5/1998 ad oggetto "Modifiche ed integrazioni al regolamento di applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in ordine all'assimilabilità dei rifiuti speciali elencati al n.1 punto 1.1.1 lettera a) della deliberazione 27.7.1984 del Comitato interministeriale" deliberava di disporre del potere di assimilabilità di cui all'art.21, comma 2 del D.Lgs.22/97, e che detto atto va ritenuto oggi superato dalla nuova normativa di settore;

Considerato che

- nel rispetto delle normative vigenti in materia di tariffa ambientale, con Delibera di Consiglio Comunale n. n. 21 del 29/03/2011, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. è stato approvato il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA ECOLOGIA E AMBIENTE"; nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti, in particolare la parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 10/08/2011 è stato aggiornato il predetto regolamento;
- l'art. 6 del "Regolamento Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari del Comune di Monopoli" rinvia ad apposita deliberazione la fissazione dei criteri di assimilazione dei rifiuti urbani ai rifiuti speciali in attesa del regolamento ministeriale di cui agli artt. 195 comma 2 lettere e) del D.lgs. n. 152/2006;
- lo Stato non ha ancora emanato il regolamento ministeriale di cui agli artt. 195, comma 2 lettera e) del D.lgs. n. 152/2006 e pertanto rimangono in vigore le norme legislative e regolamentari in precedenza vigenti (Delibera interministeriale 27 luglio 1984, D.Lgs. n. 507/1993, D.Lgs. n. 22/97);

Atteso che

- nel definire la proposta di criteri di assimilabilità della presente Deliberazione si è tenuto conto delle caratteristiche dei rifiuti speciali medesimi valutando se l'assimilazione possa comportare rischi per la salute pubblica e per l'assetto ambientale;
- la proposta di assimilazione delle tipologie di rifiuti speciali assimilati agli urbani viene formulata dopo aver verificato che:
 - sussiste l'effettiva capacità di gestione pubblica a livello comunale, mediante il gestore del servizio, della specifica tipologia del rifiuto;
 - il conferimento dei rifiuti speciali riportati nell'allegato A al servizio pubblico non comporta scompensi organizzativi e funzionali al servizio medesimo;
 - sussiste la garanzia del recupero degli stessi attraverso l'ordinario servizio pubblico di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto, secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e stagionali del produttore;

Ritenuto necessario, ai fini del rispetto della normativa vigente, individuare nell'allegato prospetto A, che fa parte integrante del presente provvedimento, le tipologie di rifiuti speciali che vengono assimilate ai rifiuti urbani;

Dato atto che

- l'assimilazione per quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ove non espressamente specificato, avviene secondo la produttività specifica dei rifiuti, così come individuata dai coefficienti "potenziale di produzione massimi" (Kd max) per categoria produttiva riportati nell'Allegato 1 del

Dpr 158/99, in corrispondenza e al di sotto della quale i rifiuti speciali si considerano assimilati agli urbani;

- il limite quantitativo, ove espressamente indicato, deve essere considerato come limite strutturale derogabile in seguito a semplice verifica di disponibilità di strutture e mezzi per l'esecuzione del servizio;

Richiamata la D.G.C. n.24 del 2 marzo 2012 ad oggetto "Definizione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali come previsto dall'art. 9 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio (ai sensi del D.lgs n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs n. 205/2010)", con la quale l'organo giuntale approvava il Provvedimento con riserva di sottoporlo successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla data di approvazione da parte della Giunta comunale;

Richiamata altresì la D.G.C. n.25 del 2 marzo 2012 ad oggetto "**Regolamento sui Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti indifferenziati ed ei servizi complementari del Comune di Monopoli. Approvazione schema di Regolamento e determinazione dell'importo di pagamento della misura ridotta delle sanzioni previste per le violazioni**" nel cui testo trovasi l'art.9 richiamato dalla precedente D.G.C. n.24 del 2 marzo 2012;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente competente ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Richiamati

- Il D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali;
- Il D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.

VISTO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr.82 del 21 settembre 2000, e s.m.i.;

A VOTAZIONE espressa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, richiamati tutti gli atti già indicati e che qui si intendono tutti integralmente riportati:

- di stabilire che i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e aree, adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione, individuati nell'allegato A, sono assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/2006;
- di stabilire **nell'allegato A**, che fa parte integrante del presente provvedimento, le tipologie di rifiuti speciali che vengono assimilati ai rifiuti solidi urbani;
- di stabilire che l'assimilazione per quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ove non espressamente specificato, avviene secondo la produttività specifica dei rifiuti così come individuata dai coefficienti "potenziale di produzione massimo" (Kd max) per categoria produttiva riportati nell'Allegato 1 del Dpr 158/99;

- di trasmettere copia della presente Deliberazione alle Aree Organizzative comunali II[^], IV[^] e VI[^] per gli adempimenti di propria competenza;
- di dare atto che nessuna spesa diretta deriva a carico dell'Amministrazione comunale per l'adozione del presente Provvedimento;
- Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

ALLEGATO A

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI

In attesa che lo Stato determini i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani come previsto dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/06, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) relativamente all'individuazione dei rifiuti non pericolosi diversi dagli urbani ammessi allo smaltimento in discarica e dall'art. 7, comma 5 del D.Lgs n. 36 del 13/1/2003 relativamente ai criteri di ammissione in discarica, si intendono assimilabili agli urbani ai fini dello smaltimento i seguenti rifiuti aventi le caratteristiche indicate nella delibera del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984, punto 1.1.1, che abbiano quindi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica (art. 184, comma 2, lettera a) D.lgs 152/06 e successive integrazioni e modificazioni) intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere non identificabili nei raggruppamenti di cui al Decreto 25 settembre 2007 n. 185;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;

- cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi (esemplificativamente identificabili con il Raggruppamento 2 (Altri grandi bianchi) e col Raggruppamento 4 (IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione -privati delle sorgenti luminose- PED e altro) di cui all'Allegato 1 al Decreto 25 settembre 2007, n. 185 "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151";
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanses esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc..) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica non contenenti componenti pericolose;

Sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti sanitari di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, derivanti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 successive modificazioni e integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che rispondono alle caratteristiche di assimilabilità stabilite sulla base dei criteri previsti dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e successive integrazioni e modificazioni.

Nelle more della definizione dei criteri di cui sopra da parte dello Stato, si intendono assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi aventi le caratteristiche qualitative e quantitative stabilite nei successivi artt. 8 e 9. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:

- l'applicazione della tariffa di cui all'art. 238 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento;
- la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del soggetto Gestore.

Norme di esclusione

Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali non pericolosi prodotti all'esterno dell'area di raccolta definita dal perimetro definito dal contratto di gestione del servizio di raccolta stipulato col gestore del servizio stesso.

Non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta o smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:

- materiali non aventi consistenza solida;

- materiali che sottoposti a compattazione producano eccessive quantità di percolato;
- prodotti fortemente maleodoranti;
- pneumatici;
- rifiuti provenienti da demolizioni o costruzioni edilizie prodotti da attività diverse da quelle domestiche definite dal Regolamento del Servizio di Igiene Urbana.
- olii esausti da cucina (oli e grassi commestibili codice CER 200125) per una quantità massima di 2000kg/presa;
- mondiglia e grigliato (rifiuto urbano misto grigliato codice CER 200301) per una quantità massima di 650 tonn/anno;
- rifiuti vegetali (codice CER 200201) prodotti dal soggetto che abbia effettuato, anche in regime di impresa, la manutenzione del verde, previa convenzione con il soggetto gestore, per una quantità massima di 15 t/anno.

Limiti quantitativi per l'assimilazione

Nelle more della determinazione dei criteri di assimilazione da parte dello stato come previsto dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs 152/06, si considerano assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui al precedente art. 7 provenienti da locali dove si svolgono attività agricole, agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che rispettino il seguente criterio quantitativo, che fissa la soglia di produzione annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul servizio pubblico di raccolta, è fissato con la seguente formula:

$$\text{superficie} \times K_d$$

dove per superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e K_d è il coefficiente di produzione dei rifiuti (espresso in Kg/mq/anno) di ciascuna attività produttiva stabilito in conformità col metodo normalizzato per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al D.P.R. 27/04/99 n. 158. In caso di attività particolari che producano quantitativi di rifiuti eccedenti tale limite, potranno essere applicate tariffe specifiche purché vengano preventivamente organizzati e strutturati sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze.



CITTA' DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
_____ DEL _____

Oggetto: **Approvazione dei criteri sulla Definizione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali come previsto dall'art. 9 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio (ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs n. 205/2010). Rif.to D.G.C. n.24 del 2 marzo 2012**
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 49 1° comma, del D. Lgs n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.
Monopoli, 3 marzo 2012

Il Dirigente della VI^A.O. POLIZIA LOCALE
(Magg. Dott. Michele Palumbo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere
NON DOVUTO

Monopoli, _____

Il Dirigente

Ripartizione Attività Finanziarie

(Dott. Francesco Spinozzi)